



COMUNE di BIBBONA

(Provincia di Livorno)

Piazza C. Colombo n. 1 – 57020 Bibbona (LI)
C.F. e P.I.: 00286130497
Tel. 0586672218 – Cell. 3666216616

POLIZIA MUNICIPALE



Ufficio Polizia Amministrativa


Mail: poliziamunicipale@comune.bibbona.li.it
Pec: poliziamunicipale.bibbona@pec.it

AREA 4 – "POLIZIA MUNICIPALE"

Allegato n. 2

TESTO MODIFICATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 10/10/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza da parte del Comune di Bibbona nell'ambito del territorio comunale, nonché per il trattamento dei dati personali raccolti.
2. Il presente Regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 e al codice privacy novellato, nonché al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell' 08 aprile 2010 emanato dall'Autorità Garante della Privacy e ai Provvedimenti successivi, garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati. Il trattamento dei dati raccolti attraverso impianti di videosorveglianza regolarmente installati, dovrà avvenire in modo tale da non determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché, più in generale, della dignità delle persone.
3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016, nel Codice e nei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy.

Art. 2 - FINALITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione di impianti di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:
 - a. Sicurezza urbana attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, nell'ambito dei nuovi poteri attribuiti al Sindaco ed ai Comuni ex D.L. 92/2008 (convertito con L. 125/2008), Decreto del Ministro dell'Interno del 06/08/2000 ed art comma 7 D.L. 11/2009 (convertito con L. 38/2009) e s.m.i.
 - b. Tutela del patrimonio comunale, costituito da beni immobili, (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici, impianti pubblici), e beni mobili detenuti in proprietà, o in custodia (collezioni artistiche, documentazioni accessibili al pubblico, macchinari, strumentazione di servizio;
 - c. Controllo e regolamentazione del traffico veicolare in aree ad accesso limitato, monitoraggio del traffico ed eventuale rilevazione di violazioni al Codice della Strada, nelle modalità prescritte puntualmente dal sopracitato Provvedimento del Garante della Privacy (punto 5.3) nonché dalle direttive ministeriali emanate in materia;
 - d. Accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché misure per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 89), allorché risultino inefficaci o inattuabili misure di controllo alternative;
 - e. Tutela e salvaguardia dell'incolumità delle persone che utilizzano ascensori pubblici, attraverso il controllo interno ed esterno degli stessi.

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:

- Principio di LICEITA': il trattamento è legittimo, in quanto effettuato nello svolgimento delle funzioni istituzionali e per motivi di interesse pubblico rilevante. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di legge speciale: norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, della immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- Principio di NECESSITA': ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve "ab origine" essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata, in modo da non consentire trattamenti di dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità, quali la ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate od identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di dati anonimi. Va garantita altresì la automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

- Principio di PROPORZIONALITA': la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista una effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

CAPO II – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comune intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza caratterizzato da:
 - a. unicità del centro di raccolta dei dati
 - b. unicità del centro di responsabilità di gestione dei dati
2. Laddove e fintanto che non sia possibile il raggiungimento dell'obiettivo sopra citato la raccolta dei dati può essere decentrata presso singole strutture a condizione che sia garantito l'accesso esclusivo alla strumentazione da parte del Titolare del trattamento, del Responsabile della videosorveglianza e soggetti debitamente nominati ed autorizzati.
3. Laddove si verificano le condizioni per una gestione in forma integrata tra vari soggetti pubblici delle attività di videosorveglianza, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati, si seguiranno le ulteriori prescrizioni indicate dal Garante nel provvedimento dell' 08/04/2010 sopracitato (cf. punti 4. e 5.4 s.s.m.i).
4. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune, per perseguire la finalità di cui all'art. 2 lettera e) del presente Regolamento, può, per motivate ragioni di organizzazione e gestione del servizio, far ricorso ad un sistema di videosorveglianza remota gestito da un soggetto terzo, designato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 5- CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli accessi e taluni ambienti da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere spazi privati.
3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile della gestione dell'impianto ed eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti.
4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico e non particolareggiate delle persone e dei luoghi, escludendo - salvo che questo risulti indispensabile per lo scopo - riprese di dettaglio, ingrandite o comunque particolareggiate su:
 - A. persone fisiche
 - B. aree di proprietà privata
 - C. luoghi di lavoro - sia all'interno di edifici che in aree aperte, (es. cantieri), durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/'70.Per il perseguimento della finalità di cui all'art. 2 lettera e) del presente Regolamento, gli impianti di videosorveglianza potranno essere installati internamente alle cabine degli ascensori e saranno consentite riprese ravvicinate di persone fisiche. Tali riprese dovranno comunque essere effettuate con l'adozione di accorgimenti tecnologici tali da tutelare al massimo il diritto di riservatezza delle persone.
Le caratteristiche di ogni singolo impianto sono dettagliate in specifiche schede tecniche secondo il modello di cui all'Allegato A del presente Regolamento.
5. Il Responsabile della gestione dell'impianto è tenuto a redigere la relativa scheda tecnica di cui al comma precedente, tenendo conto delle certificazioni rilasciate in sede di installazione dalle ditte fornitrici degli stessi.

Art.6 - METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1. Il sistema di videosorveglianza di cui il Comune intende dotarsi prevede come regola generale la videoregistrazione.
2. In alternativa alla videoregistrazione è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor, in particolare nel caso di manifestazioni in cui è necessaria la tutela del patrimonio pubblico di particolare pregio e nell'eventualità in cui si renda necessario il monitoraggio delle aree di ingresso di edifici comunali pubblici.
3. Per gli impianti di videosorveglianza degli ascensori pubblici è ammessa la visualizzazione delle immagini in tempo reale tramite monitor e la relativa registrazione.

Art.7 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Comandante della Polizia Municipale è Responsabile della gestione dell'impianto, ne cura il costante adeguamento alle norme di sicurezza ed il controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

2. Lo stesso si avvale della collaborazione dei Responsabili di Area i cui collaboratori operano nella struttura in cui è collocato l'impianto, che tratteranno i dati previa autorizzazione.
3. La decisione di installare un nuovo impianto, di disattivare, rimuovere o modificare la metodologie di rilevazione un impianto esistente, è curata dal Responsabile della gestione dell'impianto nel rispetto dei principi posti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia.
4. La Responsabilità della gestione di un impianto può essere affidata a soggetto terzo previa stipula di apposito contratto in cui sono disciplinati compiti e responsabilità.

CAPO III – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 - TITOLARE, RESPONSABILI ED AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. E' titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Bibbona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il quale assicura la disponibilità degli strumenti, anche informatici, atti a garantire le misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.
2. Il Titolare nomina Responsabile/Referente del trattamento dei dati il Comandante della Polizia Municipale, il quale procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal primo, giusto atto di nomina.
3. Il Titolare e/o il Comandante della Polizia individua, altresì, con proprio atto, uno o più Incaricati/designati al trattamento dei dati tramite sistemi di videosorveglianza che operano attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile.

Art. 9 - INFORMATIVA

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere ad un' area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo, (manifestazioni, eventi sportivi ecc) mentre nel caso in cui il sistema sia attivo in orari notturni l'informativa dovrà avere un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale. L'informativa può non essere resa nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza sono assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
2. Il Titolare all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'Allegato B. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto è collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa di cui all'Allegato C, con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti.

3. Il Titolare, prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità (sito internet, giornalino etc..) rendendone noti gli scopi ed avvisando gli interessati dei propri diritti.

4. Il Titolare comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.

Art. 10 - MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:

A) i dati raccolti sono trattati dal Titolare, dal responsabile e dagli incaricati individuati ai sensi dell'art. 8, sulla base delle istruzioni fornite dal primo, nel rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al Codice privacy novellato e del Provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy citato all'art. 1 comma 2. La visione delle immagini registrate è tuttavia consentita nei seguenti casi:

- i. su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- ii. per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati;
- iii. quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione giuridicamente tutelata e a seguito di istanza motivata;
- iv. previa richiesta di accesso di un interessato nelle forme previste dalla legge;

B) per ogni impianto di videosorveglianza attivato, deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 11 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo degli impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

2. In particolare l'interessato ha diritto, fra le altre, di:

- a. ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;
 - b. ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati
 - c. ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;
 - d. ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
 - e. opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.
 - f. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti sono presentate al Titolare del trattamento, mediante consegna a mani al protocollo o invio tramite email alla casella di posta poliziamunicipale@comune.bibbona.li.it, o alla casella di posta elettronica certificata poliziamunicipale.bibbona@pec.it del “Modulo per l’esercizio dei diritti”, scaricabile dalla sezione privacy del sito istituzionale.

CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI MEDIANTE UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 12 - UTILIZZO DI SISTEMI C.D. “FOTO - TRAPPOLE”

1. I dati personali degli interessati possono essere trattati anche mediante dispositivi mobili, cd. “foto-trappole”, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
2. Tali sistemi potranno essere installati in prossimità delle aree maggiormente interessate dall’abbandono illegittimo dei rifiuti per finalità di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose quando non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
3. Le immagini rilevate con tali dispositivi potranno essere trattate per contrastare il fenomeno dell’abbandono illegittimo dei rifiuti e per individuare gli eventuali responsabili degli illeciti, anche mediante la targa dei veicoli da cui vengono abbandonati i rifiuti, per prevenire e dissuadere illeciti in materia ambientale e illeciti amministrativi e per l’accertamento di condotte sanzionate in via amministrativa e/o penale.
4. Le aree sottoposte a sistema di videosorveglianza saranno segnalate mediante collocazione di un cartello informativo semplificato prima del raggio di azione della foto - trappola, recante, fra le altre, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulle finalità perseguite.
5. Il titolare del trattamento, inoltre, procederà ad informare gli interessati della presenza delle

telecamere mediante la pubblicazione di un'informativa estesa nel sito istituzionale.

6. Il titolare del trattamento potrà avvalersi di soggetti terzi per la gestione e manutenzione dei dispositivi; tali soggetti dovranno essere individuati tra chi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

7. Il Comandante della Polizia regolerà il rapporto tra titolare e responsabile con un contratto o con altro atto giuridico, stipulato per iscritto che, oltre a vincolare reciprocamente le due figure, consentirà al titolare di impartire istruzioni al responsabile e prevedere, in dettaglio, quale sia la materia disciplinata, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare. Il Responsabile del trattamento è, pertanto, legittimato a trattare i dati degli interessati soltanto su istruzione documentata del titolare.

8. Le immagini raccolte tramite dispositivi mobili saranno conservate per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità e, comunque, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e dai Provvedimenti dell'Autorità Garante ed, in particolare, nel rispetto del principio di minimizzazione e limitazione della conservazione.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle violazioni del Codice della Strada dovranno essere dislocati ed impostati in modo tale da raccogliere solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita. In particolare:

a) gli impianti elettronici devono circoscrivere la conservazione di dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui non risultino rispettate le norme in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in subordine, nasconda, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo;

c) le risultanze fotografiche e le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in forza di contestazioni, fermo restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione della sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve le eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonti di prova per le violazioni contestate, non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, fermo restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere ogni elemento utile a tal fine, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale al momento

dell'accesso, avendo cura di oscurare o rendere irriconoscibili le persone presenti a bordo del veicolo;

g) la corretta installazione della segnaletica stradale prevista dalla normativa di settore relativamente all'uso di sistemi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni, in postazione fissa o mobile, sono considerati idonei ad adempiere all'obbligo di formare l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR 679/16.

2. Nel caso in cui questo non risulti possibile, ad esempio nell'utilizzo di un sistema elettronico a bordo del veicolo di servizio in movimento, l'informativa ex art. 13 del citato Regolamento sarà resa mediante pubblicazione nel sito web del Comune e con qualsiasi altra soluzione ritenuta idonea allo scopo di veicolare un'efficace informativa agli interessati.

3. Nel caso di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli in determinate zone del territorio comunale e alla Z.T.L., dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal D.P.R. 22/06/1999, n. 250.

4. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solo in caso di infrazioni.

5. La documentazione con immagini non sarà allegata al verbale e sarà conservata per il periodo necessario all'applicazione della sanzione e alla definizione dell'eventuale contenzioso.

6. Per ogni ulteriore trattamento dei dati, si rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 250/1999.

Art. 14 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA INDOSSABILI (C.D. BODY CAM)

1. Gli operatori di Polizia Locale potranno trattare i dati personali degli interessati anche attraverso videocamere indossabili (c.d. body cam).

2. La body cam potrà essere attivata solo al verificarsi di situazioni di criticità e di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché per l'incolumità degli Agenti di Polizia, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

3. Il trattamento dei dati personali dovrà essere rispettoso dei principi in materia di protezione dei dati personali, in particolare, dovrà essere pertinente e non eccedente rispetto alle finalità sopra descritte, nonché dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).

4. L'attivazione della body cam sarà preceduta da una chiara comunicazione (c.d. informativa breve) con la quale l'agente informa gli interessati circa il fatto che da quel momento tutti gli eventi saranno registrati, sia per quanto riguarda le immagini, sia per quanto riguarda i suoni.

5. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali attraverso le videocamere indossabili potranno essere effettuate solo da personale debitamente individuato ed autorizzato e le operazioni di accesso e di estrazione dovranno essere tracciate.

6. I dati personali raccolti tramite le body cam saranno conservati per sette giorni dalla loro registrazione, salvo specifiche richieste da parte della Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

CAPO V – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente. All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto o, del singolo intervento effettuato, alle regole in materia, (art. 32 del Regolamento UE 679/2016).

2. Fermo restando quanto già previsto all'art. 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione, con i supporti magnetici o digitali contenenti i dati personali rilevati, sono collocati in locali o armadi chiusi e con accesso limitato presso la sede della Polizia Municipale o altra sede.

3. L'accesso ai suddetti locali o armadi è limitato al Titolare, al Responsabile o agli incaricati.

4. I monitor, gli impianti di videoregistrazione con i supporti magnetici o digitali contenenti i dati personali rilevati, relativi agli impianti di videosorveglianza degli ascensori pubblici, sono collocati in stanza costantemente presidiata e con accesso limitato nella disponibilità del soggetto responsabile.

Art. 16 - NORMATIVA SPECIALE

1. L'installazione di impianti di videosorveglianza tiene conto del rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad esempio:

- le norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (cf. art 15 bis del codice penale, e s.m.i);
- le norme sul controllo a distanza dei lavoratori (cf. L. 300/1970 e s.m.i);
- le norme in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi (cf. DL 28/03 con L. 88/03 e s.m.i),
- le norme relative a musei, biblioteche statali e archivi di Stato (cf. DL 433/92 convertito con L. 4/93 e s.m.i)
- la normativa relativa ai servizi di sicurezza nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e delle linee di trasporto urbano (cf. D.M. 15 settembre 2009 n. 154 e s.m.i).

Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO:

FOTOCAMERA A CONTROLLO AMBIENTALE AFC n. matricola 2015-13

- Senza fili (facilità di installazione)
- GSM antifurto.
- Foto ad attivazione automatica con PIR (sensore volumetrico massimo 10-15 metri di sensibilità).
- Sistema infrarosso autonomo composto da 20 led IR smd alta luminosità
- Durata batteria 120 giorni in stand by con una batteria Li da 14.8 V 2600 mAh in dotazione.
- Risoluzione 2 mega pixel.
- Visione notturna con infrarosso massimo 15 metri.
- FOV 35°.
- Ottica intercambiabile.
- Aggiornamento firmware da USB.
- Salvataggio immagini su SD card.
- Possibilità di invio di SMS di allarme per manomissione, batteria scarica allarme disarica.
- Alimentazione del sistema da 9 a 25 Volt.
- Alloggio per 3 batterie litio può triplicare l'autonomia del sistema (Optionale) Dimensioni della scatola 34x 23x 4 cm.

TEMPI DI ATTIVAZIONE: Entro 30 giorni dall'adozione del Regolamento

INFORMATIVA : AVVISI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE TELECAMERE N. 6

Allegato B



(Art. 13 - Regolamento UE 679/2016)

LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA A MEZZO DI IMPIANTO DI VIDEOREGISTRAZIONE
COLLOCATO: _____ PER LE SEGUENTI FINALITA' _____

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è il Comune di Bibbona

Allegato C



(Art. 13 Regolamento UE 679/2016)

LA REGISTRAZIONE RILEVAZIONE IN TEMPO REALE E' EFFETTUATA A MEZZO DI IMPIANTO DI VIDEOCAMERA COLLOCATO:

PER LE SEGUENTI ATTIVITA':

TEMPI DI ATTIVAZIONE: _____

MODALITA' DI CONSERVAZIONE, (SE REGISTRATO):

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 7 GIORNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Comune di Bibbona